



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BADIA POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

C O P I A

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO.

NR. Progr. **11**

Data **15/04/2015**

Seduta NR. **3**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 15/04/2015 alle ore 18:30.

Il PRESIDENTE C.C. ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 15/04/2015 alle Ore 18:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, notificato nei modi e termini stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres</i>
LEOPARDI ALESSANDRO	S	SEGANTIN STEFANO	S	TOMI' BARBARA	N
FANTATO GASTONE	S	CASAROTTO IDANA	S	LUCHIN MIRKO	S
ROSSI GIOVANNI	S	BERTOLASO ANDREA	S	ROSSI ADINO	S
STROPPA GIANNI	S	CAPUZZO MANUELA	S		
BRUSEMINI CLAUDIO	S	FRANCO LUCA	S		
CHECCHINATO GIANLUCA	N	BARBIERI GIULIO	S		
BERENGAN MANUEL	S	CABASSA LAURA	S		
TOTALE Presenti: 15			TOTALE Assenti: 2		

Assenti Giustificati i signori:

CHECCHINATO GIANLUCA; TOMI' BARBARA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO.

In qualità di PRESIDENTE C.C., il LEOPARDI ALESSANDRO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, notificato ai Sigg. Consiglieri nei modi stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 disciplina la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche;

Che l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 attribuisce ai comuni la potestà di regolamentare le proprie entrate, anche tributarie, ed in particolare per queste ultime, tutta la fase gestionale e di controllo, nonché tutti gli aspetti non attinenti l'individuazione e la definizione delle singole fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale avvalendosi della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. lgs. 446/1997, può ampliare la tipologia di occupazioni oggetto di agevolazioni tributarie;

Visto l'art. 23 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 che prevede che gli enti locali possano deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'attuale regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28 aprile 1994, e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6, del 17/04/2014;

Vista la legge 28/12/1995, n. 549, al cui art. 3, comma 63 lett. a), riguardante l'esonero dal pagamento dei passi carrabili;

Ritenuto opportuno ampliare le tipologie oggetto di agevolazioni tributarie, prevedendo, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche riguardanti:

- iniziative che seppur promosse da enti, associazioni o privati assumano un significativo interesse pubblico, la Giunta Comunale potrà, previa richiesta esplicita dell'iniziativa, concedere il proprio patrocinio e disporre in applicazione dell'art. 23 della legge 383/2000, la riduzione o l'esenzione della tassa con provvedimento motivato;
- i passi carrabili l'esenzione come già prevista dall'art. 3, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Si ritiene opportuno viepiù ampliare le modalità di versamento aggiungendo la possibilità di effettuare il pagamento con bonifico bancario o direttamente presso gli sportelli dell'istituto bancario di riferimento del tesoriere;

Con riferimento all'art. 20 del regolamento TOSAP, riguardante la denuncia ed il versamento della tassa si ritiene opportuno rateizzare gli importi superiori a 258,00 euro in un massimo di 4 rate da versare entro l'anno di riferimento su richiesta del contribuente e di sostituire la parte riguardante l'arrotondamento previsto ancora le lire di modo che l'importo venga

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 15/04/2015

arrotondato all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi o per eccesso se è superiore;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f) del d. lgs 267/2000 si ritiene opportuno sostituire il comma 1, dell'art. 16 del regolamento TOSAP in quanto la tassa viene ora determinata, nel rispetto delle misure stabilite dal d. lgs 507/1993, dalla Giunta Comunale;

Dato atto che le presenti modifiche regolamentari entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015;

Visto il già citato regolamento comunale per la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Atteso che sulla proposta del presente atto sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria prescritti dall'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d. lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Dato atto che il Segretario Generale ha svolto i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2 del TUEL approvato con d. lgs n. 267/2000;

Preso atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Affari Generali e Servizi alla Persona in data 13/04/2015;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. variare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ampliando le tipologie oggetto di agevolazioni tributarie, prevedendo, che quando le occupazioni di spazi ed aree pubbliche riguardanti iniziative che seppur promosse da Enti, Associazioni e privati assumano un significativo interesse pubblico, la Giunta Comunale potrà, previa richiesta esplicativa dell'iniziativa, concedere il proprio patrocinio e disporre la riduzione o l'esenzione della tassa con provvedimento motivato;
2. dare atto di aggiungere all'art. 19, del sopra citato regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30, del 28 aprile 1994 il **comma 2** che così recita: "*Quando l'occupazione di aree e spazi pubblici riguardi iniziative che seppur promosse da Enti, Associazioni e privati assumano un significativo interesse pubblico, la Giunta Comunale potrà, previa richiesta esplicativa dell'iniziativa, concedere il proprio patrocinio e disporre la riduzione o l'esenzione della tassa con provvedimento motivato*"; ed il **comma 3** che prevede "*Per i passi carrabili di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), c) d) ed e) l'esenzione come già prevista dall'art. 3, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*";

3. dare atto di aggiungere all'art. 20, il **comma 5 bis**: *“Il pagamento può anche essere effettuato con bonifico bancario o direttamente presso gli sportelli dell'Istituto del Tesoriere,”* ed il **comma 5 ter** *“ Per gli importi della tassa superiori a 258,23 euro il contribuente può chiedere la rateazione per un massimo di 4 rate da versare nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo”*;
4. di sostituire l'ultimo capoverso del **comma 5** dell'art. 20 con il seguente: *“L'importo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi o per eccesso se è superiore.”*;
5. di sostituire il **comma 1** dell'art. 16, con il seguente: *“La tassa è determinata in base a tariffe stabilite dalla Giunta Comunale nell'ambito delle misure previste dal decreto legislativo 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni e secondo la disciplina generale fissata dal presente regolamento”*;
6. che le presenti modifiche regolamentari entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015;
7. dichiarare con separata e unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs n. 267/2000.

SVILUPPO DEL DIBATTITO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri votanti n. 13
Consiglieri astenuti n. 2 (Rossi Adino, Luchin Mirko)
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. /

ESITO DELLA VOTAZIONE per immediata esecutività:

Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri votanti n. 13
Consiglieri astenuti n. 2 (Rossi Adino, Luchin Mirko)
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. /

**OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE - MODIFICHE ED
AGGIORNAMENTO.**

COMUNE DI BADIA POLESINE
Provincia di Rovigo

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale

Decreto Legislativo 28 dicembre 1993, n. 566.

Disposizioni correttive al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

SOMMARIO

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1	Disposizioni generali	pag. 3
Art. 2	Occupazioni permanenti e temporanee	pag. 3
Art. 3	Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche	pag. 3
Art. 4	Procedimento per il rilascio delle concessioni	pag. 4
Art. 5	Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 4
Art. 6	Prescrizioni per le occupazioni	pag. 5
Art. 7	Divieto temporaneo di occupazione	pag. 5
Art. 8	Decadenza della concessione	pag. 5
Art. 9	Revoca della concessione	pag. 6
Art. 10	Rinnovo delle concessioni	pag. 6
Art. 11	Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali	pag. 6

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12	Disposizioni generali	pag. 6
Art. 13	Graduazione della tassa – Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche	pag. 7
Art. 14	Criteri per la determinazione della tassa	pag. 7
Art. 15	Misurazione dell'area occupata – criteri	pag. 8
Art. 16	Tariffe	pag. 8
Art. 17	Maggiorazioni e riduzioni	pag. 9
Art. 18	Affrancazione	pag. 9
Art. 19	Esenzioni della tassa	pag. 9
Art. 20	Denuncia e versamento della tassa	pag. 10
Art. 21	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	pag. 11
Art. 22	Sanzioni	pag. 11
Art. 23	Funzionario responsabile	pag. 11
Art. 24	Rinvio ad altre disposizioni	pag. 11
Art. 25	Pubblicità del regolamento	pag. 11

Art. 26 Norme finali	pag. 12
Art. 27 Entrata in vigore	pag. 12

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

ALLEGATO SUB A): Tariffe	pag. 13
ALLEGATO SUB B): Classificazione delle strade cat. 1^	pag. 18
ALLEGATO SUB C): Classificazione delle strade cat. 2^	pag. 19
ALLEGATO SUB D): Classificazione ai fini dell'art. 48 del D. Lgs. 507/93	pag. 20

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni, di qualsiasi natura, del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa, per il Comune di Badia Polesine.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2

(Occupazioni permanenti e temporanee)

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3

(Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche)

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve presentare domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:
 - le generalità e domicilio del richiedente;
 - il codice fiscale e partita I.V.A.;

- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione e la sua dimensione ed ubicazione esatta;
 - la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta ed inoltre ogni altro documento ritenuto utile all'Amministrazione. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
 3. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4
(Procedimento per il rilascio delle concessioni)

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della legge 241/90, a rendere noto l'avvio del procedimento.
2. Competente per le domande di occupazione a carattere temporaneo è il Comando di Polizia Municipale, per quanto attiene alle occupazione permanente è l'Ufficio Urbanistica.
3. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo, ove questo manchi si rispettano i termini previsti dalla legge 241/90. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.
4. L'Amministrazione Comunale, a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione, può richiedere la costituzione a favore del Comune di un deposito cauzionale infruttifero la cui misura viene stabilita sentito l'Ufficio Tecnico in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione. Il deposito è restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

Art. 5
(Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di polizia urbana, igiene e edilizia vigenti nel comune.

3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112, avente per oggetto “Norme in materia di commercio su aree pubbliche” sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
4. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l’uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all’esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
In tutti i casi esse vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione;
 - c) con la facoltà dell’Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
 - d) a termine, per la durata di anni 20 (riferimento all’art. 1158 del c.c.).
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
6. Il concessionario è tenuto ad esibire l’atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6
(Prescrizioni per le occupazioni)

1. L’occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall’Amministrazione comunale.
2. E’ vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggere pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l’acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell’adempimento di quest’ultimo obbligo il comune, specie quando l’occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito sia dei passanti che degli autoveicoli pubblici e privati.
4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l’area a loro assegnata.
5. Le aree per lo stazionamento delle autovetture sono determinate, inappellabilmente, dal Sindaco.
6. Per le occupazioni dei beni pubblici demaniali, oltre alla tassa disciplinata dal Capo II del presente regolamento, il Comune può imporre il pagamento di un canone per l’uso o il godimento del bene pubblico.

Art. 7
(Divieto temporaneo di occupazione)

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di sicurezza, ordine pubblico o nell’interesse della viabilità.

Art. 8
(Decadenza della concessione)

1. Il funzionario incaricato del servizio può pronunciare la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
 - mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 - la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione di suoli;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo.
2. L'istituto della decadenza esclude rimborsi e qualsiasi altro indennizzo.

Art. 9
(Revoca della concessione)

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con l'esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10
(Rinnovo delle concessioni)

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza entro 30 giorni prima della scadenza, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 11
(Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali)

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione dell'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi, determinate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12
(Disposizioni generali)

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle vie e nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono soggette all'imposizione da parte del comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.
5. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, della Provincia e del Comune o al demanio statale.

Art. 13
(Graduazione della tassa)

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, la quale esprime parere in merito entro quindici giorni dalla richiesta, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate in due categorie ed individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. La nuova classificazione entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.
4. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, sono provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.
5. Ai fini delle occupazioni di cui all'art. 38 – comma 4 – del D. Lgs. 507/93, così come modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi), per centro abitato si ha riguardo alla delimitazione stabilita con deliberazione di Giunta Municipale n. 447, del nove giugno 1993, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

Art. 14
(Criteri per la determinazione della tassa)

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 507/93, (le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere) se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'art. precedente ed aventi la stessa natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al chilometro lineare.
3. Le superfici superiori ai mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento per la parte eccedente detta superficie.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 15

(Misurazione dell'area occupata – criteri)

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre ed ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 16

(Tariffe)

1. La tassa è determinata in base a tariffe stabilite dalla Giunta Comunale nell'ambito delle misure previste dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo la disciplina generale fissata dal presente regolamento.
2. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione, di cui al comma precedente, è stata adottata.
3. In assenza di deliberazione di cui al comma 1, si applicano le tariffe in vigore.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

5. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni. A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:
 - a) occupazioni fino a 6 ore: riduzione del 75%;
 - b) occupazioni da 6 a 12 ore: riduzione del 50%;
 - c) occupazioni da 12 a 24 ore: tariffa giornaliera intera.
6. Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 30%.
7. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. 17
(Maggiorazioni e riduzioni)

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:
 - a) Per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta del 50%;
 - b) Per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50%;
 - c) Per gli accessi carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 20%;
 - d) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile, la tariffa è ridotta al 10%;
 - e) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30%;
 - f) Per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta al 40%;
 - g) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 10%.

Art. 18
(Affrancazione)

1. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
2. In ogni caso, ove il contribuente non abbia interesse ad utilizzare i passi carrabili, può ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 19
(Esenzioni dalla tassa)

1. Oltre alle esenzioni dalla tassa previste dall'art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, militari sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - Luminarie natalizie;
 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 60 minuti;
 - Commercio in forma itinerante;
 - Occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, etc. etc.....;
 - Occupazioni ornamentali in occasione di festività civili e religiose;
 - Occupazioni per l'effettuazione di traslochi;
 - Occupazioni per attività di manutenzione del verde.

2. Quando l'occupazione di aree e spazi pubblici riguardi iniziative che seppur promosse da Enti, Associazioni e privati assumano un significativo interesse pubblico, la Giunta Comunale potrà, previa richiesta esplicativa dell'iniziativa, concedere il proprio patrocinio e disporre la riduzione o l'esenzione della tassa con provvedimento motivato.

3. I passi carrabili di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), c), d) ed e), sono esentati dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico come nelle previsioni di cui all'art. 3, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 20
(Denuncia e versamento della tassa)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi di euro o per eccesso se è superiore.
- 5 bis. Il pagamento può anche essere effettuato con bonifico bancario o direttamente presso gli sportelli dell'Istituto del Tesoriere.
- 5 ter. Per gli importi della tassa superiori a 258,23 euro il contribuente può chiedere la rateazione per un massimo di 4 rate da versare nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo.
6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano commesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 21

(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51, del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

Art. 22

(Sanzioni)

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93.
2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934, N. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981, n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

Art. 23

(Funzionario responsabile)

1. Il Comune designa un funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 24
(Rinvio ad altre disposizioni)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché alla normativa vigente in materia.

Art. 25
(Pubblicità del Regolamento)

1. Copia del presente regolamento a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico a cura del responsabile del servizio che ne curerà anche l'aggiornamento.

Art. 26
(Norme finali)

1. Viene abrogato il regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di Giunta Municipale n. 207, del 20.08.1962, ratificata con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 78 del 30.08.1962, e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Art. 27
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 08.06.1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ALLEGATO SUB A)

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SUOLO PUBBLICO

Per ogni metro quadrato e per anno:

- Categoria prima.....lire 45.000..... euro 23,24
- Categoria seconda.....lire 30.000.....euro 15,49

B) OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOPRASTANTI IL SUOLO.

Per ogni metro quadrato e per anno:

- Categoria prima.....lire 22.500..... euro 11,62
- Categoria seconda.....lire 15.000.....euro 7,75

C) OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE E RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO.

Per ogni metro quadrato e per anno:

- Categoria prima.....lire 13.500..... euro 6,97
- Categoria seconda.....lire 9.000.....euro 4,65

D) OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI

Per ogni metro quadrato e per anno:

- Categoria prima.....lire 22.500..... euro 11,62
- Categoria seconda.....lire 15.000.....euro 7,75

E) PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE

Per ogni metro quadrato e per anno riduzione del 50% fino a 9 mq; riduzione del 90% per la superficie rimanente:

- Categoria prima.....lire 22.500..... euro 11,62
- Categoria seconda.....lire 15.000.....euro 7,75

F) ACCESSI CARRABILI O PEDONALI A RASO PER I QUALI, A SEGUITO DEL RILASCIO DI APPOSITO CARTELLO SEGNALETICO, SIA VIETATA LA SOSTA INDISCRIMINATA SULL'AREA ANTISTANTE GLI ACCESSI MEDESIMI

Per ogni metro quadrato e per anno riduzione dell'80%:

- Categoria prima.....lire 9.000.....euro 4,65
- Categoria seconda.....lire 6.000.....euro 3,10

G) PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAI COMUNI E DI FATTO INUTILIZZABILI O NON UTILIZZATI.

Per ogni metro quadrato e per anno riduzione del 90%:

- Categoria prima.....lire 4.500..... euro 2,32
- Categoria seconda.....lire 3.000.....euro 1,55

H) OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

Per ogni metro quadrato e per anno riduzione del 70%:

- Categoria prima.....lire 13.500..... euro 6,97
- Categoria seconda.....lire 9.000.....euro 4,65

I) PER LE OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO, LA TASSA VA COMMISURATA ALLA SUPERFICIE DEI SINGOLI POSTI ASSEGNATI E LA TARIFFA DA APPLICARE E' QUELLA INDICATA ALLA LETTERA A).

J) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 46 DEL D. Lgs. 507/93. LA TASSA E' DETERMINATA FORFETTARIAMENTE IN BASE ALLA LUNGHEZZA DELLE STRADE COMUNALI

PER LA PARTE DI ESSE EFFETTIVAMENTE OCCUPATA (ART. 47 D. Lgs. 507/93).
LA TARIFFA DA APPLICARE E':

Per ogni km. lineare o frazione e per anno:

- Categoria prima.....lire 450.000.....euro 232,41
- Categoria seconda..... lire 300.000.....euro 154,94

K) OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INNESTI O ALLACCI AD IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI.

La tassa dovuta è di lire 50.000..... euro 25,82

L) OCCUPAZIONI DI SUOLO O SOPRASSUOLO CON APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI.

- Centro abitato lire 30.000.....euro 15,49
- Zone limitrofe lire 22.000.....euro 11,36
- Sobborghi e zone periferiche lire 15.000.....euro 7,75

M) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI:

OCCUPAZIONI DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO EFFETTUATE CON LE SOLE COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI, DELL'ACQUA E DELL'ARIA COMPRESSA E I RELATIVI SERBATOI SOTTERANEI, NONCHE' CON UN CHIOSCO CHE INSISTA SU DI UNA SUPERFICIE NON SUPERIORE AI 4 METRI QUADRATI:

Per ogni distributore e per anno:

- Centro abitatolire 80.000.....euro 41,32
- Zone limitrofelire 50.000.....euro 25,82
- Sobborghi e zone periferichelire 25.000.....euro 12,91
- Frazionilire 12.000.....euro 6,20

LA TASSA E' APPLICATA PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTI MUNITI DI UN SOLO SERBATOIO SOTTERRANEO DI CAPACITA' NON SUPERIORE AI 3000 LITRI. SE IL SERBATOIO E' DI CAPACITA' MAGGIORE LA TARIFFA VIENE AUMENTATA DI 1/5 PER OGNI MILLE LITRI O FRAZIONE DI MILLE LITRI. E' AMMESSA LA TOLLERANZA DEL 5% SULLA MISURA DELLA CAPACITA'.

PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTI MUNITI DI DUE O PIU' SERBATOI AUTONOMI, LA TASSA SI APPLICA AUTONOMAMENTE PER CIACUNO DI ESSI.

TUTTI GLI ULTERIORI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, EVENTUALMENTE OCCUPATI CON IMPIANTI, IVI COMPRESSE LE TETTOIE, I CHIOSCHI E SIMILI PER LE OCCUPAZIONI ECCEDENTI LA SUPERFICIE DI 4 MQ., COMUNQUE UTILIZZATI, SONO SOGGETTE ALLA TASSA IN BASE AI CRITERI ED ALLE TARIFFE NORMALI.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO E DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO MEDESIMO.

Tariffa giornaliera per mq.

- Categoria primalire 3.000 euro 1,55
- Categoria seconda lire 2.000..... euro 1,03

IN RAPPORTO ALLA DURATA DELL'OCCUPAZIONE E NELL'AMBITO DELLE CATEGORIE IN CUI E' CLASSIFICATO IL TERRITORIO COMUNALE LA TARIFFA VIENE COSI' GRADUATA:

2. fino a 6 ore (riduzione del 75%) e fino a 14 giorni

- Categoria primalire 750 euro 0,39
- Categoria seconda lire 500..... euro 0,26

2. fino a 6 ore (riduzione del 75%) e oltre i 14 giorni

- Categoria primalire 525 euro 0,27
- Categoria seconda lire 350..... euro 0,18

3. oltre le 6 e fino a 12 ore (riduzione del 50%) e fino a 14 giorni

- Categoria prima lire 1.500..... euro 0,77
- Categoria seconda lire 1.000.....euro 0,52

4. oltre le 6 e fino a 12 ore (riduzione del 50%) e oltre i 14 giorni

- Categoria prima lire 1.050..... euro 0,54
- Categoria secondalire 700..... euro 0,36

5. oltre le 12 e fino alle 24 ore (tariffa intera) fino a 14 giorni

- Categoria primalire 3.000..... euro 1,55
- Categoria seconda lire 2.000..... euro 1,03

6. oltre le 12 ore e fino alle 24 (tariffa intera) oltre i 14 giorni

- Categoria primalire 2.100..... euro 1,08
- Categoria secondalire 1.400..... euro 0,72

B) OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOPRASTANTI IL SUOLO

Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 60%)

- Categoria prima lire 1.200.....euro 0,62
- Categoria seconda lire 800..... euro 0,41

C) PER LE OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI, LA TARIFFA E' QUELLA INDICATA ALLA LETTERA A) RIDOTTA DEL 70%.

- D) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO, LE TARIFFE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI SONO RIDOTTE AL 50%.
- E) PER LE OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, LA TARIFFA DI CUI ALLA LETTERA A) E' RIDOTTA DELL'80%.
- F) PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO PER I FINI DI CUI ALL'ART. 46 DEL D. Lgs. 507/93 LA TARIFFA DI CUI ALLA LETTERA A) E' RIDOTTA DEL 50%. LE OCCUPAZIONI IN PAROLA EFFETTUATE NELL'AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA ED AVENTI LA MEDESIMA NATURA, SONO CALCOLATE CUMULATIVAMENTE CON ARROTONDAMENTO AL MQ.
- G) PER LE OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE, SI APPLICA LA TARIFFA INDICATA ALLA LETTERA A)
- H) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA LE TARIFFE INDICATE ALLA LETTERA A) SONO RIDOTTE DEL 50%.
- I) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE, LA TARIFFA ORDINARIA INDICATA ALLA LETTERA A) è RIDOTTA DELL'80%.
- J) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE DI CUI ALL'ART. 47 DEL d. Lgs. 507/93.
La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

- a) Fino ad un km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni...lire 10.000..euro 5,16
b) Oltre un km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni aumento del 50%

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) Fino a 90 giorni + 30%
b) Oltre i 90 e fino a 180 giorni + 50%
c) Di durata superiore a 180 giorni + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese e che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art. 20 del presente regolamento).

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.

ALLEGATO SUB B)

CATEGORIA PRIMA

FORO BOARIO, VIA G.B. VIARO, GALLERIA SAN GIOVANNI, LARGO GRADASSI, VIA MONSIGNOR MARTINELLI, PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, PIAZZA MADONNA DELLA SALUTE, PIAZZA VITTORIO EMANUELE, PIAZZA VANGADIZZA, PIAZZALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, RIVIERA GIACOMO MATTEOTTI, RIVIERA GIOVANNI MIANI, RIVIERA LUIGI BALZAN, RIVIERA PACE, RIVIERA SAN NICOLO', VIA ALCIDE DE GASPERI, VIA ALDA CORTELLA, VIA ALDO FINZI, VIA ALESSANDRO MANZONI, VIA ANTONIO GRAMSCI, VIA ANTONIO SPAGNOLO, VIA ANTONIO VIVALDI, VIA ARALDO FADIN, VIA ARTE DEI BURCHIERI, VIA ARTE DEI MOLINARI, VIA ARTE DEI RADAROLI, VIA BARTOLOMEO DENTE, VIA BOVASOSTEGNO (fino al n. 235), VIA CA' MIGNOLA NUOVA (fino alla confluenza con Via Cà Mignola Vecchia e Viale dell'Industria), VIA CA' MIGNOLA VECCHIA, VIA CA' ROTTE, VIA CALA' FORCA (fino al n. 365), VIA CAMILLO DAL FIUME, VIA CAPITELLO, VIA CAPPUCCINI (fino al n. 517), VIA CIGNO, VIA CIRILLO MALIANI, VIA COATELLE, VIA COLOMBANO (fino al n. 500), VIA D'ESPAGNAC, VIA DANIELI, VIA DANTE ALIGHIERI, VIA DEGLI ESTENSI, VIA DEL LAGHETTO, VIA DELL'ARTIGIANATO, VIA DELLO ZUCCHERIFICIO, VIA DIODATO MASSIMO, VIA DON MINZONI, VIA ELEONORA DUSE, VIA EMANUELE FINZI, VIA EUGENIO MONTALE, VIA FERRUCCIO PARRI, VIA FILIPPI, VIA FRANCESCO PETRARCA, VIA FRATELLI ROSSELLI, VIA G.B. MIGLIORINI, VIA BRONZIERO, VIA GALILEO FERRARIS, VIA GHERARDO GHIRARDINI, VIA GIACOMO LEOPARDI, VIA GIOACCHINO ROSSINI, VIA GIOSUE' CARDUCCI, VIA GIOVANNI BEGGIO, VIA GIOVANNI PASCOLI, VIA GIUSEPPE MAZZINI, VIA PIANA, VIA IV NOVEMBRE, VIA LUIGI EINAUDI, VIA MARIO CAPUZZO, VIA MAGRO, VIA MARTIRI DI VILLAMARZANA (fino al n. 483), VIA MASETTI (fino al n. 671), VIA MONTE PEGNI, VIA MURE ROSSE, VIA NAZZARENO STRAMPELLI, VIA NICOLA BADALONI, VIA NICOLO' MACCHIAVELLI, VIA PESA VECCHIA, VIA PINZON, VIA POZZA, VIA RETTILINEO (fino al n. 257), VIA ROMA, VIA ROSINA, VIA ROSINI, VIA SACCO E VANZETTI, VIA SALVO D'ACQUISTO, VIA SAN GIOVANNI, VIA SAN GIROLAMO, VIA SAN ROCCO, VIA SAN TEOBALDO, VIA SANT'ALBERTO, VIA SANTA ROSA, VIA SEVERO SENESI, VIA STROPPE, VIA TINTORETTO, VIA UGO FOSCOLO, VIA VALIDIO FRACASSO, VIA VITTORIO VENETO, VIA BENEMERITI DEL LAVORO, VIA

XX SETTEMBRE, VIA XXIV MAGGIO, VIA XXVI APRILE, VIALE DELL'INDUSTRIA, VIALE STAZIONE, VICOLO GIUSEPPE GARIBALDI, VICOLO IV SAN FRANCESCO, VICOLO PASQUALE TUROLLA, VICOLO PONTARA, VICOLO ROMEO TUROLLA, VICOLO V SAN FRANCESCO, VIA FRATELLI ROSSI, VIA ESTEPA, VIALE EUROPA, VIA MONSIGNOR STOCCO.

ALLEGATO SUB C)

CATEGORIA SECONDA

PIAZZA SAN COSTANZO, PIAZZA SAN GIORGIO, PIAZZA SAN VALENTINO, PIAZZA SAN SEBASTIANO, STRADA PRIVATA CAVALLO, STRADONE VECCHI, VIA ABBAZIA, VIA ARGINE BOVA, VIA ARGINE DESTRO, VIA ARGINE SINISTRO, VIA ARZARIN DI MEZZO, VIA AUGUSTO MARIGNANI, VIA BALLERINE EST, VIA BALLERINE OVEST, VIA BARCHETTA, VIA BONSIGNORE, VIA BOSCOVECCHIO, VIA BOVAZECCHINO, VIA BRENDOLA, VIA BRUSONI, VIA CA' GIOVANELLI, VIA CA' VECCHIA, VIA CAMPAGNAN, VIA CANTON, VIA CAO BUSO, VIA CARLETTI, VIA CARMIGNOLA, VIA CASONI, VIA CAVALLO, VIA COATELLE, VIA CODEGHEGGIO, VIA CROCE, VIA DANDOLA, VIA DEI PARTIGIANI, VIA FELICE CHIEREGATO, VIA FORNACE, VIA FRANCAVILLA, VIA FRASCHE, VIA GARDESE, VIA GIUSEPPE VERDI, VIA GUGLIELMO MARCONI, VIA LUCIANO NEZZO, VIA MAGGIORE, VIA MALOPERA NORD, VIA MALOPERA SUD, VIA MARESCALCHE, VIA MARTIRI DI VILLAMARZANA (dal n. 484 in poi), VIA MASETTI BASSI, VIA MEGOLATA INFERIORE, VIA MEGOLATA SUPERIORE, VIA MICHELANGELO BUONARROTI, VIA MIOLATO, VIA MOCENIGO, VIA MORARO INFERIORE, VIA MORARO SUPERIORE, VIA MURO, VIA NALETTI, VIA ORTI, VIA PALAZZINA, VIA PIERA, VIA PO ALTO, VIA RASA, VIA RESTARA, VIA RIALTO, VIA ROSINELLA, VIA ROSTA, VIA ROVERI FOZZATI, VIA SABBIONI, VIA SANTA LUCIA, VIA SCHIESARA, VIA SELVA, VIA SERRAGLIE, VIA SOSTARI, VIA STRADELLA BOVA, VIA STROZZI, VIA TERRAGLIO, VIA TRIVELLIN EST, VIA TRIVELLIN OVEST, VIA VALLAZZA, VIA BOVASOSTEGNO (dal n. 236 in poi), VIA CA' MIGNOLA NUOVA (dalla confluenza con Via Cà Mignola Vecchia e Viale dell'Industria in poi), VIA CALA' FORCA (dal n. 366 in poi), VIA CAPPUCCINI (dal n. 518 in poi), VIA COLOMBANO (dal n. 501 in poi), VIA MASETTI (dal n. 672 in poi), VIA RETTILINEO (dal n. 258 in poi).

ALLEGATO SUB D)

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELL'ART. 48 DEL D. LGS . 507/93

(DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E TABACCHI)

FRAZIONI

VILLA D'ADIGE: Via Felice Chierogato, Via Mocenigo, Via Brendola, Piazza San Costanzo, Via Rialto, Via Guglielmo Marconi, Via Giuseppe Verdi, Via Miolato, Via Cà Vecchia, Via Sabbioni, Via Barchetta, Via Megolata Superiore, Via Megolata Inferiore, Via Rosta, Via Dandola, Via Strozzi, Via Argine Bova, Via Fornace.

VILLAFORA: Piazza San Giorgio, Via Maggiore, Via Rasa, Via Marescalche, Via Codegheggio, Via Croce, Via Sostari, Via Stradone Vecchi, Via Arzarin di Mezzo, Via Orti, Via Carmignola, Via Canton, Via Serraglie.

SALVATERRA: Piazza San Valentino, Strada privata Cavallo, Via Argine Destro, Via Argine Sinistro, Via Partigiani, Via Palazzina (dal n. 464 in poi), Via Santa Lucia, Via Piera, Via Bonsignore, Via Po Alto, Via Cavallo, Via Ballerine Est, Via Trivellin Est, Via Frasche, Via Francavilla.

CROCETTA: Piazza San Sebastiano, Via Masetti, Via Muro, Via Rosinella, Via Trivellin Ovest, Via Malopera Sud, Via Cà Giovanelli, Via Ballerine Ovest, Via Michelangelo Buonarroti, Via Campagnan.

ZONE LIMITROFE

Via Bovazecchino, Via Calà Forca (da n. 366 in poi), Via Rettilineo (da n. 258 in poi), Via Martiri di Villamarzana (da n. 484 in poi), Via Coatelle (da n. 227 in poi), Via Masetti (da n. 670 in poi), Via Nezzo, Via Bovasostegno (da n. 236 in poi), Via Cappuccini (da n. 518 in poi), Via Cà Mignola Nuova (dalla confluenza con Via Cà Mignola Vecchia e Viale dell'Industria in poi) e le rimanenti parti del territorio comunale.

SOBBORGHIE ZONE PERIFERICHE

Via Colombano (da n. 501 in poi), Via Bovazecchino, Via Naletti, Via Marignani, Via Malopera Nord, Via Cao Buso, Strabella Bova, Via Barchetta.

CENTRO ABITATO

Viene considerato “Centro Abitato” la parte di territorio comunale individuata con delibera di G.M. n. 447/93 di oggetto “Delimitazione del centro abitato, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 265 (Codice della Strada)”.

OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MODIFICHE ED
AGGIORNAMENTO.



COMUNE DI BADIA POLESINE
Provincia di Rovigo

oooooo

VERBALE N. 88

L'anno duemilaquindici, il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 09,30 presso la Sede Municipale è presente il Revisore Unico Dr. Mara Berto

Al Revisore viene presentata la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 4/2015 avente per oggetto "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Modifiche ed aggiornamento”;

IL REVISORE

Visto il Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, il Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, la Legge 7.12.2000 n. 383;

Visto l'art. 239 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ATTESTA

Che il regolamento per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 4/2015 è conforme alle specifiche disposizioni di Legge.

Alle ore 10,30 viene esaurito l'argomento e viene redatto il presente verbale.

IL REVISORE
Dott. Mara Berto

COMUNE DI BADIA POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 15/04/2015

OGGETTO

Parere ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, in ordine alla seguente deliberazione formulata dall'ufficio :

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO.

Tributi e Assicurazioni

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime il seguente parere :

FAVOREVOLE

Addì, 08/04/2015

IL Responsabile di Area

F.to Marabese Gregorio

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 53 della Legge in oggetto, si esprime il seguente parere :

FAVOREVOLE

Addì, 08/04/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Munari Emanuele

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 15/04/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE C.C.

F.to LEOPARDI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 17/04/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 17/04/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MIZZON GIANLUCA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data:

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

MIZZON GIANLUCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **15/04/2015**

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
 sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data 15/04/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MIZZON GIANLUCA
